



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

**Allegato al Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale
n. 971/DecA33 del 17 maggio 2011**

Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 – Deliberazioni della Giunta regionale n. 17/25 del 27 aprile 2010 e 44/31 del 14 dicembre 2010 – Aiuti per i danni alle produzioni agricole danneggiate dal vento sciroccale del 23, 24, 25 e 26 luglio 2009 in alcuni territori delle province di Cagliari, Sassari e Olbia-Tempio – Direttive applicative.

INDICE

- 1. Obiettivi generali**
- 2. Portata finanziaria, localizzazione e criteri di ripartizione territoriale delle risorse**
- 3. Calcolo e intensità dell'aiuto**
- 4. Soggetto responsabile dell'attuazione**
- 5. Beneficiari e condizioni di ammissibilità**
- 6. Presentazione delle domande di contributo**
- 7. Istruttoria delle domande e liquidazione del contributo**
- 8. Disposizioni finali**

1. Obiettivi generali

L'intervento di cui alle presenti direttive è finalizzato a compensare gli agricoltori dei danni causati dal vento sciroccale del 23, 24, 25 e 26 luglio 2009 alle produzioni agricole praticate in parte dei territori delle Province di Cagliari, Sassari e Olbia-Tempio.

Più precisamente l'intervento consiste nella concessione di contributi in conto capitale per compensare la riduzione dei redditi aziendali causata dalla perdita di produzione delle mele, delle ortive in pieno campo (melone, anguria e orto misto), delle arboree frutticole, della vite e dell'olivo.

2. Portata finanziaria, localizzazione e criteri di ripartizione territoriale delle risorse

Secondo quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale n. 17/25 del 27 aprile 2010, come modificata dalla deliberazione n. 44/31 del 14 dicembre 2010, la disponibilità finanziaria



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 971/DECA33

DEL 17.05.2011

destinata all'attuazione dell'intervento ammonta complessivamente a euro 1.000.000,00, che sarà interamente trasferita ad Argea Sardegna.

Gli aiuti sono destinati alla compensazione della riduzione del reddito delle sole aziende ubicate nei territori dei comuni interessati dall'evento, così come delimitati con la deliberazione della Giunta regionale n. 17/25 del 27 aprile 2010, sulla base delle relazioni sugli accertamenti effettuati dai tecnici dei Servizi Territoriali di Argea Sardegna competenti per territorio.

I territori comunali delimitati e le produzioni interessate sono:

- in Provincia di Cagliari, per i danni alla coltura del melo:
Pimentel (fogli 11 e 12);
Barrali (fogli 1 e 3);
- in Provincia di Sassari, per i danni alle ortive in pieno campo (melone, anguria e orto misto), alle colture arboree frutticole, alla vite e all'olivo, l'intero territorio dei Comuni di:
Castelsardo;
Porto Torres;
Sennori;
Sorso;
Tissi;
Usini;
- in provincia di Olbia-Tempio, per i danni alla vite:
Luras (fogli 11, 12, 13, 14, 16);
Monti (fogli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 32);
Berchidda (fogli 8, 17, 18, 19, 27, 29, 31, 34, 41, 47);
Telti (fogli 18, 22, 23);
Loiri Porto S. Paolo (fogli 229, 230, 241, 252);
Calangianus (fogli 4, 14, 15, 31, 71);
Olbia (fogli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 60, 61).

3. Calcolo e intensità dell'aiuto

Coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione n. 17/25 del 27 aprile 2010, come modificata dalla deliberazione n. 44/31 del 14 dicembre 2010, gli interventi previsti consistono nella compensazione della riduzione del reddito causata dall'evento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 971/DECA33

DEL 17.05.2011

La riduzione del reddito dovrà essere attestata mediante perizia asseverata e dovrà essere calcolata nel rispetto delle condizioni e con il metodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1857/2006, ovvero sottraendo:

- a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi prodotti nel 2009 per il prezzo medio di vendita ottenuto in tale anno, rilevabile dalle fatture e/o da documenti contabili aventi forza probante equivalente, detenute/i a cura dell'imprenditore;
- b) dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui prodotti nei tre anni precedenti per il prezzo medio di vendita ottenuto, rilevabile dalle fatture e/o da documenti contabili aventi forza probante equivalente, detenute/i a cura dell'imprenditore.

La riduzione del reddito di cui sopra potrà essere maggiorata dell'importo corrispondente ad altri costi specificamente sostenuti (documentabili con fatture e/o da documenti contabili aventi forza probante equivalente) dall'agricoltore impossibilitato ad effettuare il raccolto a causa dell'avversità atmosferica.

Dall'importo massimo dei costi ammessi a beneficiare dell'aiuto dovranno essere dedotti:

- gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi volontari o agevolati;
- i costi non sostenuti a causa dell'avversità atmosferica.

L'intensità dell'aiuto può arrivare fino a un massimo dell'80%, e del 90% nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, della riduzione del reddito come sopra calcolata nei limiti delle risorse finanziarie destinate all'intervento; qualora la dotazione finanziaria sia insufficiente a soddisfare le domande di contributo istruite positivamente, sarà applicata una riduzione proporzionale dell'intensità dell'aiuto.

4. Soggetto responsabile dell'attuazione

Responsabile della gestione ed attuazione del regime di aiuti è Argea Sardegna alla quale saranno interamente trasferite le risorse destinate all'intervento.

Pertanto Argea Sardegna, nel rispetto delle presenti direttive, dovrà provvedere:

- alla predisposizione, adozione del bando per la presentazione e per il finanziamento delle domande, compresa la relativa modulistica;
- all'emanazione di apposito avviso di apertura e chiusura termini per la presentazione delle domande di contributo, da pubblicarsi su due dei quotidiani regionali più diffusi in Sardegna e, corredato del bando con la relativa modulistica, sul sito internet della Regione; L'avviso dovrà



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 971/DECA33

DEL 17.05.2011

essere altresì comunicato alle organizzazioni di categoria ed ai Comuni che provvederanno ad informarne gli operatori agricoli mediante affissione sull'albo pretorio o con manifesto equipollente; alla ricezione ed istruttoria delle domande di contributo ed alla liquidazione dello stesso;

- all'istruttoria delle domande;
- all'esecuzione dei controlli a campione sulle dichiarazioni rese nelle domande di contributo;
- alla concessione e liquidazione dei contributi;
- alla predisposizione dell'elenco delle domande finanziate, indicando per ciascuna il beneficiario, il CUAA (Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole), il comune, la spesa ammessa e l'importo del contributo concesso; tale elenco sarà reso pubblico mediante pubblicazione nel sito Internet della Regione e presso il Servizio territoriale di Argea interessato.

Per il trattamento delle domande, la relativa istruttoria e la liquidazione dei contributi Argea Sardegna dovrà utilizzare l'applicativo GCN (Gestione Calamità Naturali) del SIAR.

5. Beneficiari e condizioni di ammissibilità

Possono beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio e nell'anagrafe regionale delle imprese agricole, le cui aziende, ricadenti nei territori delimitati per i venti sciroccali del 23, 24, 25 e 26 luglio 2009, abbiano subito un danno accertato superiore al 30 per cento della produzione media annua, calcolata sulla base della produzione dei tre anni precedenti, a norma dell'articolo 2, punto 8), del Regolamento (CE) n. 1857/2006, secondo il quale sono assimilabili a calamità naturali le avversità atmosferiche "che distruggano più del 30% della produzione media annua di un agricoltore nei tre anni precedenti".

Così come stabilito dalla deliberazione n. 44/31 del 14 dicembre 2010, con la quale la Giunta regionale ha modificato la precedente deliberazione n. 17/25 del 27 aprile 2010, gli aiuti sono indirizzati prioritariamente alle imprese agricole condotte da imprenditori agricoli professionali (IAP) o da coltivatori diretti (CD).

Le risorse finanziarie che risulteranno disponibili, una volta soddisfatte le domande degli IAP e dei CD, saranno destinate agli altri imprenditori agricoli in possesso dei requisiti per l'accesso agli aiuti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 971/DECA33

DEL 17.05.2011

L'iscrizione nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio deve essere in ogni caso antecedente alla data dell'evento che ha interessato l'azienda ed essere vigente alla data di presentazione della domanda di contributo.

L'iscrizione dell'azienda all'Anagrafe regionale delle aziende agricole deve risultare vigente alla data della presentazione della domanda di contributo.

6. Presentazione delle domande di contributo

Le domande di contributo dovranno essere presentate presso il competente Servizio Territoriale di Argea Sardegna entro i termini fissati dalla stessa Argea Sardegna e dei quali dovrà essere data comunicazione mediante avviso pubblicato su due dei quotidiani regionali più diffusi in Sardegna.

Eventuali proroghe o riaperture dei termini di presentazione delle domande di contributo potranno essere disposte con provvedimento di Argea Sardegna.

Preliminarmente alla presentazione della domanda di contributo il richiedente, qualora non abbia ancora ottemperato, deve provvedere all'iscrizione dell'azienda all'Anagrafe regionale delle aziende agricole, istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21/12/2007.

La domanda di contributo dovrà essere corredata della seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal richiedente, a norma del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante quanto segue:
 - a) l'iscrizione al Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio alla data dell'evento che ha interessato l'azienda ed alla data di presentazione della domanda di contributo;
 - b) che l'azienda ha subito un danno superiore al 30% della produzione media annua;
 - c) le eventuali somme percepite per le stesse finalità nell'ambito di regimi assicurativi volontari o agevolati;
 - d) l'iscrizione all'anagrafe regionale delle imprese agricole vigente alla data di presentazione della domanda di contributo;
 - e) di essere/non essere Imprenditore agricolo professionale (IAP), a norma del cui al D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 o Coltivatore diretto (CD).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 971/DECA33

DEL 17.05.2011

2. perizia asseverata redatta da tecnico abilitato attestante la sussistenza del danno e contenente tutte le informazioni di cui al successivo punto 7.

È fatta salva per gli Uffici istruttori la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a completamento della domanda di contributo.

Le domande presentate prima della pubblicazione dell'avviso ovvero oltre i termini saranno ritenute non ammissibili.

7. Perizia asseverata

La perizia asseverata dovrà essere redatta da un tecnico agricolo abilitato all'esercizio della professione, all'uopo incaricato, e dovrà contenere:

- l'indicazione dell'ordinamento colturale praticato dall'azienda nei tre anni precedenti all'evento e di quello interessato dall'evento che dovrà trovare corrispondenza con le validazioni del fascicolo aziendale operate in prossimità dell'evento stesso;
- la quantificazione della riduzione del reddito aziendale calcolata nel rispetto delle condizioni e con il metodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1857/2006, ovvero sottraendo:
 - a. il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi prodotti nel 2009 per il prezzo medio di vendita ottenuto in tale anno, rilevabile dalle fatture e/o da documenti contabili aventi forza probante equivalente, detenute/i a cura dell'imprenditore;
 - b. dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui prodotti nei tre anni precedenti per il prezzo medio di vendita ottenuto, rilevabile dalle fatture e/o da documenti contabili aventi forza probante equivalente, detenute/i a cura dell'imprenditore.
- la quantificazione dei costi specificamente sostenuti dall'agricoltore impossibilitato a effettuare il raccolto a causa delle avversità atmosferiche;
- la quantificazione dei costi non sostenuti a causa dell'avversità atmosferica.

8. Istruttoria delle domande e liquidazione del contributo

Su tutte le domande di contributo presentate al Servizio Territoriale di Argea competente per territorio sarà operato un controllo amministrativo teso a verificare:

- la completezza documentale e delle dichiarazioni rese;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 971/DECA33

DEL 17.05.2011

- la coerenza con le risultanze, ove disponibili, degli accertamenti in campo eseguiti dai Servizi territoriali di Argea Sardegna subito dopo l'evento nei territori interessati;
- per quanto possibile, la rispondenza dei dati e delle dichiarazioni con le risultanze di controlli incrociati con i dati rivenienti da banche dati anche di altre amministrazioni,

Inoltre, sarà effettuato un controllo a campione, che dovrà interessare almeno il 10% delle domande di contributo pervenute, volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese (comprese quelle della perizia asseverata), il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste ed i requisiti di legittimazione e dei presupposti per l'emanazione del provvedimento di concessione. Nell'ambito del controllo a campione, i tecnici incaricati, laddove ritenuto necessario, potranno esperire accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

Qualora l'Ufficio istruttore accerti false dichiarazioni rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dell'istanza di contributo, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Qualora l'istanza risulti incompleta, l'Ufficio istruttore assegna un termine per inviare la documentazione mancante, decorsi inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile o istruita sulla base della documentazione presentata con la domanda stessa. È comunque ammessa la regolarizzazione effettuata entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

A conclusione dell'istruttoria si provvederà per ogni singola pratica alla redazione della relazione istruttoria per l'adozione del provvedimento di concessione o di diniego del contributo.

Coerentemente con quanto disposto dall'art 11, comma 10, del Reg. (CE) n. 1857/2006, i contributi dovranno essere versati al beneficiario entro e non oltre quattro anni dal verificarsi della perdita di reddito. Trascorso tale termine l'aiuto è considerato inammissibile.

9. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente atto si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per gli aiuti alle aziende agricole.

L'Assessore dell'Agricoltura si riserva la facoltà di impartire ulteriori disposizioni.